

Tra i suoi scopi l'Associazione si prefigge:

- 1) di favorire la diffusione di una cultura ostetrica che tuteli la naturale capacità di ogni donna di partorire;
- 2) di rappresentare un punto di riferimento e di documentazione, per la coppia in attesa di un figlio sul servizio di parto domiciliare e non solo (travaglio domiciliare, assistenza al puerperio in caso di dimissione precoce e non, ecc.)
- 3) di tutelare l'alta qualità del parto domiciliare in collaborazione con l'equipe ostetrica;
- 4) di promuovere la socializzazione tra le famiglie favorendo il confronto delle esperienze individuali.

A tale scopo, l'Associazione si propone di realizzare una serie di attività che costituiscano un servizio di sostegno sociale, culturale ed informativo rivolto alle coppie, nell'ottica di un approccio attivo alla nascita del proprio figlio/a, in grado di portarle a scegliere consapevolmente il luogo e le modalità del parto.

L'Associazione intende rivolgere una particolare attenzione al periodo post-partum attivando un servizio dove i neo-genitori, di fronte alle varie difficoltà iniziali possano trovare un valido strumento di supporto ed un'utile fonte di informazioni.

L'Associazione si propone e si impegna a collaborare con enti, altre associazioni, organi politici, strutture socio-assistenziali e sanitarie pubbliche e private, affinché si arrivi a rendere il parto in casa **economicamente** e **tecnicamente** accessibile ad ogni donna, attraverso un sostegno totale e completo in tutte le regioni del territorio italiano da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Associazione si impegna a pubblicare e/o diffondere il materiale informativo sulle attività da essa svolte.

L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

L'associazione potrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento alla L.n.266/91.

SOCI

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

ART. 6) L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

ART. 7) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti,

e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci che prestano attività di volontariato hanno inoltre diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al versamento di eventuali quote suppletive stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 10) La qualifica di socio si perde per mancato rinnovo della tessera sociale annuale, per dimissioni, per espulsione o radiazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Le espulsioni o radiazioni possono avvenire a causa dei seguenti motivi:

a) quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Sindaci Revisori, solo se istituito con delibera dell'assemblea.

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART. 12) L'Assemblea sovrana dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci;

I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta ai soci, con qualunque mezzo (lettera raccomandata, fax, e-mail) ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire

la prova dell'avvenuto invio almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve esser inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - elegge e revoca il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei sindaci revisori; - approva il bilancio consuntivo - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART.14) l'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta lo richieda il Collegio dei sindaci revisori; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un decimo degli associati.

ART. 15) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Il diritto di voto viene esercitato in Assemblea personalmente dal socio o per delega accompagnata da fotocopia del documento d'identità del delegante. Ogni persona non può rappresentare per delega più di due soci. I membri del Consiglio Direttivo non sono delegabili.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno del totale dei presenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno del totale dei presenti,

La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno di quello di prima convocazione.

ART. 16) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile.

Le votazioni, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo, é composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 10 membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.

In particolare : - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;- amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione;- nomina, tra i suoi membri, il segretario ed il tesoriere; - procede alla eventuale nomina dei procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione.

Tali funzioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito, : - controlla l'amministrazione dell'Associazione ; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dai contributi degli organismi internazionali;
- e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.

ART. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

BILANCIO

ART. 25) Il bilancio o rendiconto annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo.

In bilancio, o rendiconto annuale, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economica-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle produttive-marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 27) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito, se previsto dalla legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO